

N. 25 896

REPUBBLICA ITALIANA

N. 54/02 Reg. Or

Il Tribunale amministrativo regionale della Sici-

N 57/02 Reg. Ri

lia - Sezione staccata di Catania - Sez SEZ 2<sup>a</sup> adu-

N. // Reg. Se

nato in Camera di Consiglio con l'intervento dei

ANNO

signori:

Dot. Salvatore Schilloci Presidente

Dot.ssa Rosalia Gennaro Complesse

Dot. Gaetano M. Savastè 1° Referente

ha pronunciato la seguente



ORDINANZA

sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del

provvedimento che è stato impugnato - in via giuri-

sdizionale - col ricorso n. 57 / 2002 RD //

proposto da: Coop. \*\*\* Soc. Coop. Art

in persona del Sig. legale nelle f.d. rappresentate  
e difesa dell' avv. Paolo L. Ros, presso il  
cui studio è sita in via Duca di Salaparuta, e  
elettronicamente denunciato;

contro

Il Comune di \*\*\*\*\* in persona  
del Sindaco f.d. rappresentate dalla f.p.  
dell' avv. Antonio Acciardo ed elettronicamente  
denunciato presso la Segreteria del  
TAR di Catania;

Le Commissioni del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia  
de anno passato il Comune di \*\*\*\*\* in persona del Sig. legale f.p.

e nei confronti

- della Soc. Coop. Sociale" \*\*\*\*\* "ed.  
e presso del locale rep.ate pd. ne parate  
e presso dell'ow fante libero per il  
ant studio, in Colina Vie f. Le pdi 63  
di elett. vante stentate

per l'annullament  
- del verbale di approvazione  
provvisoria dello P. Cella SSone di  
fare eletto 6/2/2001, Detenue  
N227/A prot. N. 10056 e relative procedure  
di merito, che dichiarare app. scetera  
provvisore le Coe prodite \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
- monete' sulle lettere invito del  
23/11/01, e  
- di tutti gli atti concernenti, coordinate  
e conseguenziali;

Visto il ricorso introduttivo del giudizio:

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione

del provvedimento impugnato;

Visto l'atto di costituzione in giudizio

dell'Avv. Antonio Angelico per il  
Comune di \*\*\*\*\* e dell'Avv.  
Giuseppe Cicero per le società  
Rental Interrental,

Udito il relatore Consigliere

e uditi, altresì, l'avv. <sup>Procuratore Dott. Salvatore Dell'Alba</sup>  
Jacob/Renzi per le Società

ricorrente Antonio Angelico per il Comune  
residente Rosaria Costantini, ex delegata dell'Avv.  
Giuseppe Cicero il quale anche egli è presente per le Società  
Rental Interrental;

Vista la documentazione tutta in atti;

Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034

Considerato che il ricorso non sembra assistito da sufficienti fondamenti;

Ritenuto che sussiste <sup>seleto</sup> il danno grave ed irrepara-  
rabile - sussistono i presupposti per cui **NON** deve

va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione  
sopradescritta

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sez **SEZ 2<sup>a</sup>** ,

*rigetto* la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione; essa viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Catania, 8.3.2002

*[Handwritten signature]*

Depositata in Segreteria il

17 MAR 2002  
IL SEGRETARIO  
*[Handwritten signature]*

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, adunato in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Andrea Camera	Presidente
Cons. Pier Giorgio Trovato	Componente
Cons. Giorgio Giaccardi	Componente, Est.
Cons. Vittorio Mammana	Componente
Cons. Andrea Parlato	Componente

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 9 maggio 2002

visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, concernente l'istituzione dei T.A.R. come sostituito dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

visto l'appello proposto da

COOP. \*\*\* Soc. Coop.,

In persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Li Rosi e Santi Pappalardo con domicilio eletto in Palermo via Cluverio 14 presso lo studio dell'avv. Rossella Lio;

contro

il COMUNE DI \*\*\*\*\* , in persona del sindaco pro-tempore , rappresentato e difeso dall'avv. M. Messineo



la COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI, in  
persona del legale rappresentante pro-tempore

e nei confronti

della COOPERATIVA SOCIALE \*\*\*\*\* a r.l., in

persona del legale rappresentante pro-tempore, *2a rappresentante e*  
*di fese dell'aw G. Cicco*

per l'annullamento

dell'ordinanza del T.A.R. per la Sicilia Sezione staccata di Catania  
(Sez. II) n. 511/02 relativa al ricorso n. 57/02 del 12 marzo 2002,  
riguardante: Affidamento servizio assistenza domiciliare agli anziani,  
che rigetta l'istanza di sospensione proposta in primo grado;

visto l'atto di appello e la documentazione allegata;

visto l'atto di costituzione in giudizio *del Comune appeller*  
*e delle Coop. ve Soc. le \*\*\*\*\**

udito il relatore Consigliere Giorgio Giaccardi e uditi altresì per  
 la parte appellante *l'aw Poppalardo, l'aw Buzzeo re delife*  
*dell'aw Memmo per le comune di \*\*\*\*\* e re delife*  
*dell'aw Cicero per le Coop.ve Soc.le \*\*\*\*\**

Ritenuto che *il ricorso non offre elementi*  
*di fumus boni juris*

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione  
 Siciliana in sede giurisdizionale *risponde*  
 l'appello in epigrafe.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è  
 depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne  
 comunicazione alle parti.

Palermo, 9 maggio 2002

PRESIDENTE



*Prof. Paolo*  
*Il sottoscritto Hans Assurte*

ESTENSORE

SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 1<sup>0</sup> MAG. 2002

(Art. 55 Legge 27.4.1982 n. 186)

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO

*Salvatore Montecasso*